



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.3.2006
COM(2006) 144 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 51/2006 per quanto riguarda il melù e l'aringa

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio¹ stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

A seguito di consultazioni svoltesi il 23 febbraio, la Comunità e le Isole Færøer hanno raggiunto un accordo sull'accesso reciproco agli stock di melù e di aringa nelle rispettive zone di pesca. È opportuno che sia data attuazione a detto accordo.

Si chiede al Consiglio di adottare la presente proposta quanto prima possibile per consentire ai pescatori di pianificare le loro attività per la campagna di pesca.

¹ GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 51/2006 per quanto riguarda il melù e l'aringa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca², in particolare l'articolo 20,

vista la proposta della Commissione³,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio⁴ stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.
- (2) A seguito di consultazioni svoltesi il 23 febbraio, la Comunità e le Isole Færøer hanno raggiunto un accordo sull'accesso reciproco agli stock di melù e di aringa nelle rispettive zone di pesca. È opportuno che sia data attuazione a detto accordo.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 51/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IA, IB e IV del regolamento (CE) n. 51/2006 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

² GU L 358 del 31.12.2002, p. 59.

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 51/2006 sono modificati come segue:

(1) Nell'allegato IA:

La voce relativa alla specie Melù nelle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIabde, XII e XIV (acque CE e acque internazionali) è sostituita dalla seguente:

"Specie:	Melù	Zona:	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIabde, XII e XIV (acque CE e acque internazionali)
	<i>Micromesistius poutassou</i>		WHB/1 X 14
Danimarca	52 529	(5) (6)	
Germania	20 424	(5) (6)	TAC analitico.
Spagna	44 533	(5) (6)	Si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	36 556	(5) (6)	Si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Irlanda	40 677	(5) (6)	Si applica l'articolo 5, paragrafo 2. del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	64 053	(5) (6)	
Portogallo	4 137	(5) (6)	
Svezia	12 994	(5) (6)	
Regno Unito	68 161	(5) (6)	
CE	344 063	(5) (6)	
Norvegia	152 442	(1) (2)	
Isole Færøer	45 000	(3) (4)	
TAC	2 000 000		

- (1) Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone II, IVa, VIa a nord di 56°30'N, VIb e VII a ovest di 12°O.
- (2) Di cui fino a un massimo di 500 tonnellate può essere costituito da argentina (*Argentina spp.*).
- (3) Le catture di melù possono comprendere le catture accessorie inevitabili di argentina (*Argentina spp.*).
- (4) Pesca autorizzata nelle acque CE nelle zone VIa a nord di 56°30'N, VIb e VII a ovest di 12°O.
- (5) Di cui fino al 61% può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen.
- (6) Di cui fino all'1,66% può essere pescato nelle acque delle isole Færøer, zona Vb."

(2) Nell'allegato IA:

È inserita la voce seguente relativa alla specie Melù nelle acque CE delle zone II, IVa, VIa, VIb e VII:

"Specie:	Melù	Zona:	Acque CE delle zone II, IVa(2), VIa(3), VIb, VII(4)
	<i>Micromesistius poutassou</i>		WHB/24A567
Isole Færøer	10 000	(1)	

TAC 2 000 000

- (1) Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.
- (2) Le catture nella zona IVa non devono superare 2 500 tonnellate.
- (3) A nord di 56°30'N
- (4) A ovest di 12°O"

(3) Nell'allegato IB:

È inserita la voce seguente relativa alla specie Aringa nelle zone I e II (acque CE e acque internazionali):

“Specie:	Aringa Clupea harengus	Zona:	Acque CE e acque internazionali delle zone I e II HER/1/2.
Belgio	22		
Danimarca	21 243		
Germania	3 720		
Spagna	70		
Francia	917		
Irlanda	5 499		
Paesi Bassi	7 602		
Polonia	1 075		
Portogallo	70		
Finlandia	329		
Svezia	7 872		
Regno Unito	13 581		
CE	62 000		
Isole Færøer	6 196	(1)	
TAC	Non pertinente		Non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 ma si applica l'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

(1) Pesca autorizzata nelle acque CE.

Condizioni particolari:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	<u>II, Vb a nord di 62° N (acque delle isole Færøer) (HER/2A5B-F)</u>
Belgio	2
Danimarca	2 117
Germania	371
Spagna	7
Francia	91
Irlanda	548
Paesi Bassi	758
Polonia	107
Portogallo	7
Finlandia	32
Svezia	784
Regno Unito	1354

“

(4) Nell'allegato IV:

la parte I è modificata come segue:

“PARTE I

Limitazioni quantitative delle licenze e

dei permessi di pesca per le navi comunitarie che operano

in acque di paesi terzi

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di licenze	Ripartizione delle licenze tra gli Stati membri	Numero massimo di navi presenti allo stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62°00' N			
	Specie demersali, a nord di 62°00' N	80	FR: 18, PT: 9, DE: 16, ES: 20, UK: 14, IRL: 1	50
	Sgombro, a sud di 62°00'N, pesca con ciancioli	11	DE: 1 ¹ , DK: 26 ¹ , FR: 2 ¹ , NL: 1 ¹	Non pertinente
	Sgombro, a sud di 62°00'N, pesca al traino	19		Non pertinente
	Sgombro, a nord di 62°00'N, pesca con ciancioli	11 ²	DK: 11	Non pertinente
	Specie industriali, a sud di 62°00' N	480	DK: 450, UK: 30	150
Acque delle isole Færøer	Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer	26	BE: 0, DE: 4, FR: 4, UK: 18	13
	Pesca diretta al merluzzo bianco e all'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62°28' N e ad est di 6°30' O	8 ³		4

¹ Questa ripartizione vale per la pesca con reti da traino e da circuizione.

² Da scegliere tra le 11 licenze per la pesca allo sgombro con ciancioli a sud di 62°00'N

³ Sulla base del verbale concordato 1999 i dati relativi alla pesca diretta di merluzzo bianco ed eglefino sono inseriti tra i dati della voce "Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer".

⁴ Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti allo stesso momento.

⁵ Questi dati sono inseriti tra i dati della voce "Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer".

⁶ Si applica esclusivamente alle navi battenti bandiera lettone.

	Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61°20' N e 62°00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.	70	BE: 0, DE: 10, FR: 40, UK: 20	26
	Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61°30' N e ad ovest di 9°00' O, nella zona tra 7°00' O e 9°00' O a sud di 60°30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60°30' N, 7°00' O e 60°00' N, 6°00' O.	70	DE: 8 ⁴ , FR: 12 ⁴ , UK: 0 ⁴	20 ⁵
	Pesca al traino diretta al merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco.	70		22 ⁵
	Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata "zona di pesca principale del melù".	36	DE: 3, DK: 19, FR: 2, UK: 5, NL: 5	20
	Pesca con palangari	10	UK: 10	6
	Pesca dello sgombro	12	DK: 12	12
	Pesca dell'aringa a nord di 62°N	21	DE: 1, DK: 7, FR: 0, UK: 5, IRL: 2, NL: 3, SW: 3	21
Acque della Federazione russa	Tutte le attività di pesca	pm		pm
	Pesca del merluzzo bianco	7 ⁶		pm
	Pesca dello spratto	pm		pm

”

(5) Nell'allegato IV:

La parte II è modificata come segue:

“PARTE II

Limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca
per le navi di paesi terzi che operano in acque comunitarie

Stato bandiera	di	Attività di pesca	Numero di licenze	Numero massimo di navi presenti allo stesso momento
Norvegia		Aringa, a nord di 62°00' N	18	18
Isole Færøer		Sgombro, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe,f,h, sugarello, IV, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe,f,h; aringa, VIa (a nord di 56° 30' N)	14	14
		Aringa, a nord di 62°00' N	21	21
		Aringa, IIIa	4	4
		Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, VIa (a nord di 56°30' N): cicerello, IV (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)	15	15
		Molva e brosmio	20	10
		Melù, II, IVa, VIa (a nord di 56°30' N), VIb, VII (a ovest di 12°00' O)	20	20
		Molva azzurra	16	16
Federazione russa		Aringa, IIIId (acque della Svezia)	pm	pm
		Aringa, IIIId (acque della Svezia, navi madri non da pesca)	pm	pm
		Spratto	4 ¹	pm

Barbados	Mazzancolle ² (acque della Guiana francese)	5	pm ³
	Lutiani ⁴ (acque della Guiana francese)	5	pm
Guiana	Mazzancolle ⁵ (acque della Guiana francese)	pm	pm ⁶
Suriname	Mazzancolle ⁵ (acque della Guiana francese)	5	pm ⁷
Trinidad e Tobago	Mazzancolle ⁵ (acque della Guiana francese)	8	pm ⁸
Giappone	Tonno ⁹ (acque della Guiana francese)	pm	
Corea	Tonno ¹⁰ (acque della Guiana francese)	pm	pm ⁵
Venezuela	Lutiani ⁵ (acque della Guiana francese)	41	pm
	Squali ⁵ (acque della Guiana francese)	4	pm

¹ Si applica esclusivamente alla zona lettone delle acque CE.

² Le licenze per la pesca delle mazzancolle nelle acque del dipartimento francese della Guiana sono rilasciate sulla base di un piano di pesca presentato dalle autorità del paese terzo interessato, approvato dalla Commissione. Il periodo di validità delle licenze è limitato al periodo di pesca previsto nel piano di pesca sulla base del quale è stata rilasciata la licenza.

³ Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 200.

⁴ Da pescare esclusivamente con palangari o trappole (lutiani) o con palangari o reti con maglie di dimensione minima di 100 mm, a una profondità superiore a 30 m (squali). Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione, situata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75% delle catture di lutiani o il 50% delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa.

Il contratto summenzionato deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi di sviluppo dell'economia della Guiana. Copia del contratto vidimato deve essere allegata alla domanda di licenza.

Qualora la vidimazione di cui sopra venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.

⁵ Valido dal 1° gennaio al 30 aprile 2006.

⁶ In attesa dei risultati delle consultazioni in materia di pesca per il 2006 con la Norvegia.

⁷ Il numero annuo di giorni in mare è limitato a pm.

⁸ Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 350.

⁹ Da catturarsi esclusivamente con palangari.

¹⁰ Di cui, in qualunque momento, solo un massimo di 10 imbarcazioni dedite alla pesca del merluzzo bianco con reti da imbrotto.